



COMUNE DI BARI

Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE,
INTEGRATO PER FAR FRONTE ALLE EMERGENZE, DEGLI IMMOBILI SEDE
DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI BARI PER 36 MESI**

MARZO 2023

ALLEGATO G

Documento RSPP

Il Responsabile Unico del Procedimento


Collaborazione

Ing. Antonio Toritto


Geom. Nicola Vito Loreto
Istr. Amm. Domenico Finetti

COMUNE DI BARI

Indirizzi per la gestione della circolazione del Sars-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023 aggiornamento Febbraio 2023



Il Responsabile della compilazione
Consultec s.r.l.: Ing. C. Petrolla (RSPP)



Il Medico Competente Coordinatore
Dott. Francesco Polemio

Rev	Data emissione:	validità:	Note e descrizione modifiche
Ed.2 rev 0	19 Aprile 2022	19 Aprile 2022	Nuove misure relative alla cessazione dell'emergenza sanitaria (rif. DL 24.03.22 n.24)
Ed.2 rev 1	6 Ottobre 2022	10 Ottobre 2022	Misure precauzionali
Ed.2 rev 2	3 Gennaio 2023	3 Gennaio 2023	Aggiornamenti a seguito dell'emissione Circolari Ministero della Salute del 31.12.2022 Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19 e 1°.01.23 "Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023"
Ed.2 rev 3	7 Febbraio 2023	7 Febbraio 2023	Aggiornamenti a seguito delle valutazioni effettuate in base all'attuale scenario epidemiologico

Indice

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO	2
2. PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE	3
3. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	3
3.1 Informazione	3
3.1.1 Informazione al personale dipendente e collaboratori	3
3.1.2 Informazione ai fornitori, visitatori e terzi	4
3.1.3 Informazione all'utenza	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.2 Accesso alle sedi comunali e ai luoghi di lavoro	4
3.2.1 Accesso dipendenti e collaboratori	4
3.2.2 Accesso utenti	4
3.2.3 Accesso fornitori esterni	4
3.3 Protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale (DPI)	5
3.4 Postazioni, ambienti di lavoro e aree comuni	6
3.4.1 Accesso e permanenza nelle aree comuni	7
3.4.2 Utilizzo ascensori	7
3.5 Utilizzo veicoli comunali	7
3.6 Organizzazione attività di sportello e ricevimento utenza	7
3.7 Riunioni interne e altri eventi (convegni, congressi ed altri assimilabili)	8
3.8 Pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro	8
3.8.1 Servizi igienici	9
3.8.2 Pulizia	9
3.8.3 Igienizzazione, disinfezione e sanificazione	9
3.9 Precauzioni igieniche e comportamenti generali	11
3.10 Qualità dell'aria indoor, aerazione e ventilazione	12
4. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA O POSITIVA NEGLI AMBIENTI COMUNALI	14
4.1 Misure di isolamento e autosorveglianza	15
4.2 Gestione contatti di un caso COVID-19	16
4.3 Quarantena, autosorveglianza e isolamento	17
4.4 Test attualmente disponibili per rilevare l'infezione da SARS-CoV-2	19
5. SORVEGLIANZA SANITARIA	19
6. VIGILANZA E CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE	20
7. IGIENE DELLE MANI: LAVAGGIO E UTILIZZO SOLUZIONI IDROALCOLICHE	21
8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	23

1. Premessa e ambito di applicazione del documento

Lo scopo del documento guida è quello di aggiornare gli indirizzi generali sulle *misure generali e specifiche* da adottarsi *per la prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione del Comune di Bari, valide dal 1° Gennaio 2023 al 31 marzo 2023*, consentendo ad ogni ripartizione /settore di poterne declinare al meglio l'applicazione nell'ambito delle proprie specificità di contesto e funzione. Gli aggiornamenti dei testi sono evidenziati con doppia barra laterale blu

I contenuti della guida sono coerenti con ultimi indirizzi ministeriali vigenti, rappresentati Circolari del Ministero della Salute del 31 Dicembre 2022 "Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19" e del 1° Gennaio 2023 "Aggiornamento Circolare "Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023" e delle Ordinanze del 28 e 29 Dicembre 2022.

Le indicazioni operative sulle **misure da osservarsi all'interno dei luoghi di lavoro, concordate con il Medico Competente Coordinatore del Comune di Bari**, confermano l'applicazione del principio di precauzione, finalizzate a dare sostegno ad una gestione sostenibile del rischio coerente con l'attuale contesto epidemiologico, tenendo comunque conto dei seguenti fattori:

- Caratteristiche del virus SARS-CoV-2 nella stagione fredda ed eventuale comparsa di nuove varianti.
- Grado di adesione alla campagna vaccinale (4a dose)
- Compliance nell'osservanza delle misure igienico-sanitarie e comportamentali per la prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 da parte della popolazione generale.
- Soggiorno in ambienti chiusi durante i mesi invernali.
- Grado di co-circolazione di altri virus respiratori (virus influenzali, parainfluenzali, virus respiratorio sinciziale, ecc.) e di adesione alla campagna di vaccinazione anti-influenzale 2022- 2023.
- Grado di immunità/suscettibilità della popolazione nei confronti dell'infezione e della malattia grave
- Mobilità della popolazione.
- Effetti a lungo termine dell'infezione da SARS-CoV-2 (Long COVID)

Sebbene le misure indicate facciano riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, le stesse rappresentano buone prassi e strumenti efficaci per prevenire anche altre malattie infettive, garantire i servizi istituzionali ai cittadini, salvaguardando condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e incentivando comportamenti responsabili a tutela dei lavoratori, utenti e terzi.

L'aggiornamento del documento rientra tra gli obblighi dei datori di lavoro di cui art. 18 d. lgs 81/08 e rappresenta, contestualmente alla sua diffusione all'interno dell'Amministrazione Comunale, l'evidenza dell'informazione fornita ai lavoratori sul particolare rischio di esposizione a COVID-19 e del governo degli aspetti correlati alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove la cooperazione tra datori di lavoro, personale (dirigenti, collaboratori, autonomi e ditte terze operanti per nome e conto della stessa) e loro rappresentanti (RLS), definendo precisi obblighi e responsabilità nell'efficace attuazione delle misure di precauzione. Conseguentemente: **chiunque frequenti, anche temporaneamente, le strutture comunali, è chiamato ad agire con comportamento responsabile e consapevole.**

Nota Bene:

- Per il personale della Polizia Locale, data la peculiarità e molteplicità dei contesti operativi in cui gli operatori svolgono la loro funzione, si rimanda altresì agli indirizzi ministeriali di competenza.
- Per il personale scolastico degli Asili Nido e Scuole Materne a gestione diretta si rimanda alle misure specifiche disposte in linea con gli indirizzi ministeriali vigenti¹

¹ Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l'anno scolastico 2022 -2023 _ "Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)" vademecum emesso in data 28 agosto 2022

2. Principi di carattere generale

Le attività che si esplicano all'interno dell'Amministrazione Comunale, in considerazione del numero di personale interno ed esterno impegnato nell'esercizio delle funzioni istituzionali, dei servizi forniti all'utenza e delle operatività di supporto correlate, determinano necessariamente la presenza contemporanea di più persone in ogni ambiente lavorativo e di rappresentanza istituzionale.

Per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottarsi anche nell'attuale scenario epidemiologico di diffusione del virus Sars-CoV-2, si è tenuto conto della molteplicità e diversità delle attività istituzionali e lavorative che si esplicano all'interno delle sedi, comprese quelle svolte in regime di appalto e collaborazione, dell'organizzazione del lavoro e delle inevitabili interferenze tra pubblico e privato.

Si riportano di seguito gli **indirizzi generali raccomandati** per rispondere alle esigenze di salvaguardia della salute del personale, dei cittadini e dei terzi; modifiche ai procedimenti normativi e alle misure attualmente vigenti per mitigare l'impatto del virus circolanti o l'emergenza di nuove varianti potranno essere adottate, da parte delle autorità competenti, in presenza di significative variazioni del contesto epidemiologico.

3. Misure generali di prevenzione

3.1 Informazione

L'Amministrazione del Comune di Bari, in qualità di Datore di Lavoro e Committente, provvede a fornire, alle imprese appaltatrici, collaboratori esterni² e chiunque entri nelle sedi comunali, completa informativa sulle misure adottate ed è tenuta a vigilare affinché dipendenti, collaboratori, personale delle aziende terze e cariche elettive (consiglieri e partecipanti alle commissioni comunali) che frequentano a qualunque titolo il perimetro delle sedi comunali, rispettino integralmente le disposizioni oggetto del presente documento.

Ove si preveda, all'interno delle sedi comunali, la presenza di persone straniere, l'informativa sarà resa disponibile in altre lingue.

3.1.1 Informazione al personale dipendente e collaboratori

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) sintomatologie affini a quelle della malattia COVID-19;
- l'osservanza di tutte le **misure raccomandate** per l'ingresso e la permanenza nei luoghi di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di etichetta igienica, tenere comportamenti corretti, indossare **mascherine di protezione facciale del tipo FFP2 nei casi previsti (soggetti fragili e in regime di fine isolamento o autosorveglianza) o suggeriti**, e ricorrendo alla frequente igiene delle mani per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter accedere o permanere nelle sedi comunali e di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di sintomatologia correlabile a COVID-19 o altre circostanze per le quali sono previsti interventi e/o provvedimenti precauzionali e di informazione verso terzi;
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il referente dell'Amministrazione /datore di lavoro della presenza di sintomi correlabile alla malattia COVID-19 durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di abbandonare con sollecitudine il posto di lavoro, oltre che di agevolare l'Amministrazione nella identificazione e tracciabilità dei contatti a rischio.

² Per collaboratori esterni si intendono i soggetti, non appartenenti all'Amministrazione Comunale, che svolgono in modo sistematico attività presso le sedi comunali: in questi rientrano i servizi di pulizia, custodia, vigilanza, assistenza tecnica, consulenza amministrativa, ecc.

3.1.2 Informazione ai fornitori, visitatori e utenza

Nella fattispecie dei fornitori sono incluse tutte le ditte che forniscono prodotti e servizi all'Amministrazione Comunale, che organizzano sedi e cantieri provvisori, ma non hanno accesso e permanenza frequente/giornaliera presso le sedi/uffici e relative pertinenze, (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, addetti alla manutenzione, imprese edili, ecc.)

Nella categoria dei visitatori rientrano tutti gli ospiti delle strutture e uffici comunali, senza distinzione; sono quindi compresi gli organi politici, le cariche elettive, le rappresentanze sindacali, i referenti di associazioni di categorie, ecc.

L'utenza, i fornitori, i visitatori e terzi devono essere adeguatamente informati sulle misure adottate per l'accesso alle sedi e servizi comunali e sulle responsabilità individuali afferenti, in particolare, i seguenti aspetti:

- **In caso di temperatura superiore ai 37,5° il divieto di accedere alle sedi comunali**
- l'osservanza di tutte le **misure raccomandate** per l'ingresso e la permanenza nelle sedi comunali: evitare assembramenti, mantenere precauzionalmente la distanza di sicurezza, rispettare le regole di etichetta igienica, tenere comportamenti corretti e conformi agli obblighi disposti a livello ministeriale in regime di isolamento, autosorveglianza e autotutela dei soggetti fragili, compreso l'utilizzo di **mascherine di protezione facciale FFP2** in ingresso e durante la permanenza presso gli uffici comunali, ricorrere alla frequente igiene delle mani.

3.2 Accesso alle sedi comunali e ai luoghi di lavoro

3.2.1 Accesso dipendenti e collaboratori

In ingresso e uscita l'accesso alle sedi comunali deve essere controllato e ordinato, al fine di evitare code e assembramenti.

Ogni dipendente è invitato ad igienizzarsi le mani prima di accedere alle postazioni di lavoro.

3.2.2 Accesso utenti

L'accesso alle sedi comunali deve essere controllato e ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone nei percorsi di entrata, attesa e uscita, nel rispetto delle distanze interpersonali.

Gli sportelli, negli uffici aperti al pubblico, devono essere dotati di schermi protettivi.

Privilegiare sistemi di prenotazione per l'accesso ai servizi, pagamento elettronico e compilazione di modulistica preferibilmente on-line, al fine di evitare code e prevedibili assembramenti agli sportelli.

Rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in più punti, specie nelle zone aperte al pubblico, aree comuni, di ristoro (distributori di alimenti e bevande ove presenti) e servizi igienici, prevedendone l'utilizzo da parte degli utenti in ingresso.

Da parte degli utenti e visitatori non sono consentiti l'accesso e la permanenza nelle sedi comunali per motivi non legittimati dall'oggetto del servizio richiesto.

3.2.3 Accesso fornitori esterni

Per quanto possibile:

- i fornitori devono utilizzare ingressi, percorsi e uscite dedicati (se disponibili), comunque rispettando gli indirizzi guida relativi alle condizioni di accesso e permanenza nei luoghi comunali
- Le situazioni di interferenzialità tra ditte fornitrici di prodotti/servizi all'interno delle sedi comunali devono essere ridotte al minimo: conseguentemente ogni ditta dovrà farsi parte diligente nel porre in essere tutte le misure necessarie per rispettare le misure precauzionali richieste
- Il personale delle ditte è invitato ad igienizzarsi le mani prima di accedere agli ambienti di lavoro o alle

pulsantieri dell'ascensore delle sedi comunali, oltre che a rispettare l'etichetta igienica anche non in presenza di personale dell'Amministrazione e ad utilizzare le mascherine di protezione facciale (del tipo FFP2) durante l'accesso e permanenza negli uffici in tutti i casi previsti e/o raccomandati,

Da parte dei fornitori non è consentito:

- l'accesso e la permanenza nelle sedi per motivi non legittimati dall'oggetto di fornitura/servizio;

3.3 Protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale (DPI)

Nell'attuale scenario epidemiologico e di contesto locale l'uso della mascherina è:

OBBLIGATORIO nei casi:

- **confermati di positività:** E' obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 **fino al 10° giorno** dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
- **contatti stretti (ad alto rischio):** A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di terzi, **fino al 5° giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. (Circolare del 31.12. 2022);
- **di comparsa di sintomi di infezione respiratoria**
- **di fragilità e condizioni particolari, su indicazione del Medico Competente**
- **nei casi di assistenza a soggetti sintomatici**

RACCOMANDATO:

- **per i soggetti fragili di qualunque categoria** a rischio di sviluppare una forma grave di Covid⁴;
- **per particolari tipologie di lavoratori, se richiesto dalla attività/circostanza specifica correlata alla mansione** (es. operatori socio-sanitari, addetti ai servizi domiciliari e messi comunali, interventi del personale della Polizia Locale, ecc.), eventualmente associato ad altri dispositivi di protezione individuale quali guanti, camici o tute monouso conformi⁵.


Sono ESENTI dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Per tutti i lavoratori che operano nelle sedi comunali e ne condividono conseguentemente ambienti e spazi comuni al chiuso, non rientranti nei casi di cui sopra, NON è previsto l'obbligo di utilizzo di mascherina di protezione facciale del tipo FFP2 al di fuori dei casi previsti

Vige in tutti i casi di utilizzo delle mascherine l'obbligo di:

- indossarle e toglierle correttamente
- sostituirle almeno giornalmente e al bisogno
- smaltirle adeguatamente dopo l'uso nei rifiuti indifferenziati.



⁴ In caso di persone audiolese o con disabilità auditive le stesse, ovvero altri soggetti abilitati alla relazione con queste, possono utilizzare **mascherine trasparenti**, purché certificate, riconosciute dagli Enti competenti, e di grado di filtrazione batterica e resistenza adeguato

⁵ L'uso dei guanti deve essere limitato ai casi strettamente necessari, quando si debba manipolare oggetti potenzialmente infetti, frequentare luoghi o entrare in contatto fisico con persone in condizioni igieniche precarie o in presenza di sintomatologia correlabile a COVID-19. L'utilizzo di camici o tute monouso è opportuno per gli interventi domiciliari e tutte le attività in esterna in cui i lavoratori possono essere esposti a rischi biologici o a condizioni igieniche precarie.

Come si indossano le mascherine




Come si tolgono le mascherine




3.4 Postazioni, ambienti di lavoro e aree comuni

E' opportuno prevedere una adeguata distribuzione delle postazioni di lavoro per permettere il rispetto del distanziamento interpersonale all'interno dello stesso ambiente; in linea generale:

- Negli uffici dove operano più lavoratori contemporaneamente è opportuno sia garantita la **distanza di maggiore di 1 metro tra operatori affiancati**, oltre ad una frequente ed idonea ventilazione degli ambienti




- Nel caso di postazioni al pubblico (sportelli) dove operano contemporaneamente uno o più addetti, è opportuno sia garantita **distanza opportuna tra operatori affiancati e di 1 metro e mezzo tra operatore e utente**, oltre ad una frequente ed idonea ventilazione degli ambienti



■ Idonee separazioni tra operatori e utenti e tra gli stessi operatori potranno essere previste e raccomandate specie nei casi in cui NON SIA POSSIBILE il rispetto delle distanze di sicurezza. Per tali separazioni, da realizzarsi mediante schermi frontali e/o laterali in plexiglass o barriere protettive, sono richieste:

- ✓ Dimensioni adeguate alla tipologia di postazione e appoggi tali da garantire stabilità
- ✓ Segnalazione appropriata trattandosi di superficie trasparente (es. mediante adesivi translucidi o opachi)
- ✓ Pulizia frequente con idonei detergenti disinfettanti



3.4.1 Accesso e permanenza nelle aree comuni

L'accesso agli spazi comuni, compresi i servizi igienici, alle aree ristoro, in prossimità di distributori di bevande e snack) e a quelle per fumatori si mantiene controllato, prevedendo:

- ✓ una ventilazione continua;
- ✓ il rispetto dell'etichetta respiratoria
- ✓ concentrazioni contenute di persone



3.4.2 Utilizzo ascensori

L'utilizzo degli ascensori può essere regolamentato in modo che i fruitori siano responsabili per quanto concerne:

- la capienza massima indicata e quindi il rispetto della distanza interpersonale
- l'igienizzazione delle mani prima di utilizzare la pulsantiera e dopo aver toccato la porta/maniglia dell'ascensore (ove non dotato di apertura automatica).



3.5 Utilizzo veicoli comunali

E' opportuno che i dipendenti dell'Amministrazione che hanno necessità di utilizzare mezzi comunali per trasferte o spostamenti di servizio osservino, oltre al divieto di fumo, le seguenti precauzioni:


- mettere a disposizione dei passeggeri e autisti soluzioni per l'igienizzazione delle mani
- prevedere una periodica pulizia e disinfezione delle parti dell'abitacolo soggette a contatto (cruscotto, volante, leva cambio, sedili, maniglie, pulsanti apertura chiusura finestrini, ecc.)
- garantire continua ventilazione dell'abitacolo, senza attivare la funzione ricircolo in caso di ricorso all'aria condizionata

Solo nei casi di positività accertata da parte di autista e/o passeggero, ovvero in presenza di liquidi biologici di terzi trasportati (sangue, sputi, ecc.) e situazioni di oggettiva precarietà igienica, il veicolo va sanificato, ovvero pulito e disinfettato integralmente, entro le 48 ore dall'utilizzo da parte del soggetto infetto.

3.6 Organizzazione attività di sportello e ricevimento utenza

Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda precauzionalmente di:

- osservare la minima distanza interpersonale
- evitare affollamenti in ingresso alle strutture
organizzando semplici sistemi di prenotazione ed eliminando e consentendo l'accesso ad un numero ristretto di persone
- effettuare frequentemente l'igiene delle mani
- garantire una costante ventilazione degli ambienti



3.7 Riunioni interne e altri eventi (convegni, congressi ed altri assimilabili)

In tema di riunioni interne, sono da privilegiarsi le modalità a distanza a quelle in presenza in tutti i casi vi sia una ragionevole probabilità di creare assembramenti, specie se in luoghi chiusi di dimensioni non coerenti con le presenze attese o con ventilazione naturale difficoltosa o insufficiente.

- Laddove le riunioni fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, è preferibile ridurre la partecipazione in presenza raccomandando il rispetto distanziamento interpersonale, una costante areazione e la pulizia e disinfezione delle superfici, arredi, dispositivi ed eventuali apparecchiature (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc.) a fine attività ovvero prima del successivo utilizzo.



3.8 Pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro

L'Amministrazione assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e servizi; **nel caso di caso accertato di COVID-19 all'interno dei siti comunali, si procede alla "sanificazione" = pulizia straordinaria con prodotti disinfettanti degli ambienti e servizi, postazioni o mezzi utilizzati dal soggetto infetto.**

A riguardo si precisa che per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e servizi igienici, postazioni o mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione⁶; pertanto:

- la pulizia e disinfezione vanno eseguite al massimo entro i 3 giorni dall'ultima presenza del soggetto accertato positivo
- a queste operazioni va associata l'aerazione degli ambienti trattati (1 ora)

⁶ Occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020. In particolare:

- a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente e sulle superfici per diverso tempo, i luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere utilizzati nuovamente. Dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70% per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio.
- durante e dopo le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Interventi di pulizia e disinfezione dei luoghi e delle attrezzature di lavoro possono essere disposti al bisogno, ovvero a cadenze periodiche, in funzione dei seguenti aspetti di valutazione:

- quadro epidemiologico nazionale e locale (livello di allerta);
- indice di affollamento, destinazione d'uso dei locali e tipologia di attività svolte
- accesso ed eventuale stazionamento di personale interno ed esterno o di presenza significativa di pubblico
- scarsa ventilazione dei locali

3.8.1 Servizi igienici

I **servizi igienici** sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, pertanto è stata posta particolare attenzione all'adozione di prodotti specifici per la pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici⁷. In tali locali, deve essere sempre garantita una buona ventilazione; se privi di finestre, gli estrattori di aria essere mantenuti in funzione per l'intero orario di attività.

3.8.2 Pulizia

Con il termine pulizia si indica l'insieme delle operazioni volte a eliminare lo sporco visibile come la polvere, le macchie, i corpi estranei, i rifiuti e i cattivi odori. La pulizia è un intervento che si ottiene con operazioni di lavaggio approfondito e con l'ausilio di detergenti adatti a ciascun tipo di oggetto/superficie. Es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti, oltre a pavimenti, rivestimenti, postazioni, arredi e complementi.⁸



3.8.3 Igienizzazione, disinfezione e sanificazione

L'utilizzo di adeguati prodotti per l'igienizzazione⁹ e la disinfezione¹⁰ delle superfici e dei luoghi di lavoro è fondamentale per l'efficacia della cosiddetta sanificazione (pulizia e/o disinfezione).

Gli stessi devono essere registrati e autorizzati e il loro impiego deve essere controllato, considerando i potenziali pericoli associati ad un uso improprio. I prodotti senza l'indicazione dell'autorizzazione del Ministero della Salute che riportano in etichetta diciture sull'attività ad es. contro germi e batteri, non sono prodotti con attività disinfettante dimostrata ma sono semplici detergenti per l'ambiente (igienizzanti)

Le superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, scrivanie, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc., devono essere pulite e disinfettate regolarmente utilizzando prodotti con azione virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti.

Nell'utilizzo di disinfettanti, di tipologia appropriata al tipo di materiale/superficie da igienizzare, si raccomanda di:

- applicare in modo sicuro il disinfettante e seguire le raccomandazioni del produttore nell'utilizzo e le procedure di emergenza in caso di inalazione, contatto
- tenere tutti i disinfettanti in luoghi appropriati e in condizioni controllate

⁷ Si consiglia che questi ultimi, nei luoghi molto frequentati anche da utenti e terzi, vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.

⁸ Sono incluse le parti esposte dell'impianto di ventilazione (es. prese e griglie se facilmente raggiungibili); La pulizia potrà essere operata con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 70% con successiva asciugatura, pulizia ed eventuale sostituzione dei filtri con altri più efficienti, etc.

⁹ **Igienizzazione o deterzione:** ha lo scopo di rendere igienico, ovvero pulire l'ambiente eliminando le sostanze nocive presenti

¹⁰ **Disinfezione:** è un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici e materiali e va effettuata utilizzando prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico chirurgici) autorizzati dal Ministero della Salute. Questi prodotti devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di registrazione/ autorizzazione

- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati, evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione
- aerare gli ambienti durante e/o dopo l'uso dei disinfettanti

La "sanificazione" ha l'obiettivo dell'abbattimento del carico di microrganismi, anche patogeni, che viene effettuata in luoghi circoscritti e con l'ausilio di soluzioni disinfettanti, cui associare una buona ventilazione degli ambienti

Sanificazione: è un "complesso di procedimenti e operazioni" di pulizia e/o disinfezione e comprende il mantenimento della buona qualità dell'aria anche con il ricambio d'aria in tutti gli ambienti.

La "sanificazione" in pratica è lo step successivo rispetto alla pulizia (che prevede azioni meccaniche e l'utilizzo di prodotti detergenti per la rimozione dello sporco) che ha l'obiettivo dell'abbattimento del carico di microrganismi, anche patogeni, che viene effettuata in luoghi circoscritti e con l'ausilio di soluzioni disinfettanti (prodotti virucidi), cui associare una buona ventilazione degli ambienti

La cosiddetta *sanificazione ambientale* può prevedere specifiche operazioni mirate a rimuovere ulteriori agenti contaminanti quali parassiti e animali infestanti (es. disinfestazione, derattizzazione, ecc.) e interventi atti a ristabilire il microclima adeguato indoor e outdoor (temperatura, ventilazione, grado di umidità relativa, presenza di polveri, etc.)

A seguito di ogni intervento di sanificazione, specie se effettuata mediante nebulizzazione, occorre sempre prevedere una buona ventilazione naturale per rischio inalazione di fumi tossici.

È opportuno tenere aggiornato un registro delle operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazioni periodiche, ordinarie e straordinarie, specie in occasione di avvenuta presenza negli ambienti di lavoro di persone contagiate.

3.8.4 Superfici e igiene: avvertenze e raccomandazioni

I detergenti consigliati, per loro natura e scopi di utilizzo (igienizzanti / virucidi), contengono sostanze chimiche comunque aggressive (ipoclorito di sodio o alcol) che possono indurre allergie ed effetti collaterali se utilizzati in quantità eccessive o in assenza di protezioni adatte (es. guanti monouso): si raccomanda quindi di utilizzare i detergenti disinfettanti con ragionevole buon senso e di aver cura di areare opportunamente gli ambienti una volta concluse le operazioni di pulizia.

- 1 I principi attivi disinfettanti (e i prodotti biocidi e PMC che li contengono) sono in grado di distruggere, eliminare o comunque di rendere innocui gli organismi nocivi attraverso processi chimici/biologici e non mediante la sola azione fisica o meccanica.
- 2 I prodotti che vantano un'azione "disinfettante" devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione che garantiscono l'avvenuta autorizzazione da parte del Ministero della Salute o della Commissione Europea.
- 3 I prodotti senza l'indicazione della specifica autorizzazione del Ministero della Salute che tuttavia riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che, di fatto, riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante o di rimozione di germi e batteri non sono da considerarsi prodotti con proprietà disinfettante/biocida, bensì sono igienizzanti (cosmetici se per la cute o detergenti se per l'ambiente) per i quali non è specificata e/o dimostrata l'efficacia.
- 4 Ai prodotti detergenti/igienizzanti pertanto non possono essere attribuiti specifici effetti, ancorché attraverso azione meccanica, nei confronti di virus e batteri in quanto questo potrebbe creare nell'utilizzatore false aspettative nei confronti di tali prodotti.
- 5 Vi è un'ampia disponibilità sul mercato di disinfettanti efficaci autorizzati, non è opportuno raccomandare a priori un solo principio attivo con una precisa concentrazione o un unico tempo di contatto poiché l'efficacia è stabilita, verificata e autorizzata di volta in volta per ogni singolo prodotto.
- 6 Disinfettanti per le superfici:
 - Per superfici dure sono disponibili prodotti a base di ipoclorito di sodio efficaci contro i virus a una concentrazione non inferiore allo 0,1% (p/p) da utilizzare dopo pulizia con acqua e un detergente neutro. Linee guida internazionali indicano che per superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, è possibile fare riferimento a prodotti a base di etanolo al 70% v/v (62 % p/p) sempre dopo pulizia con acqua e un detergente neutro.
 - Sono comunque disponibili ed efficaci altri prodotti disinfettanti per superfici, sempre autorizzati dal Ministero della Salute, a base di altri principi attivi, come miscele di ammoni quaternari o perossido di idrogeno che dichiarano in etichetta attività antivirale/virucida.
- 7 Disinfettanti per la cute:
 - I disinfettanti disponibili sono a base di etanolo o di ammoni quaternari (cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio), oltre a miscele di alcali, I PMC, a oggi, autorizzati a base di solo etanolo ne contengono una percentuale compresa tra il 73 e l'89% (p/p) o il 65% (p/p) se l'etanolo è presente in miscela con altri alcali. Le soluzioni a base di etanolo in concentrazioni più elevate non sono consigliate perché meno efficaci. Anche una delle formulazioni dell'OMS prevede etanolo all'80% (v/v) corrispondente a ca. il 73% (p/p) a 20°C.
 - Non è possibile escludere che prodotti autorizzati con concentrazioni inferiori di etanolo, siano comunque efficaci contro i virus in considerazione di fattori quali tempi di contatto e organismo bersaglio.
 - Sono disponibili altri disinfettanti a base di ammoni quaternari efficaci contro i virus per la cute/mani autorizzati dal Ministero della Salute come PMC.
- 8 Per evitare esposizioni pericolose ai disinfettanti non è consigliabile prepararli da sé, incluse le formulazioni proposte dall'OMS, in considerazione della pericolosità delle sostanze.
- 9 Per l'uso dei disinfettanti per le mani e le superfici, ma in generale in quello di tutti i disinfettanti, devono essere seguite attentamente le indicazioni riportate in etichetta, rispettando modalità di applicazione, quantità da utilizzare e tempi di contatto raccomandati. Si raccomanda di non mescolare mai più prodotti se non specificatamente indicato, se necessario arieggiare i locali dopo l'utilizzo di disinfettanti e prima di soggiornarvi e soprattutto tenere tali prodotti fuori dalla portata dei bambini. Non trasferire i prodotti pericolosi e i detergenti in contenitori anonimi privi di etichette.
- 10 Resta valida la raccomandazione di lavare frequentemente e accuratamente le mani con acqua e sapone ogni qual volta si pensi di essere venuti a contatto con superfici/oggetti o parti del corpo contaminate e, qualora non sia possibile, di disinfettare le mani con un disinfettante per la cute.



3.9 Precauzioni igieniche e comportamenti generali

Tutte le persone presenti nei siti ed uffici comunali sono invitate ad adottare le precauzioni richieste:

- osservare comportamenti igienicamente corretti
- assicurare l'aerazione naturale degli ambienti di lavoro, mediante frequente apertura delle finestre
- effettuare il lavaggio/igienizzazione frequente delle mani prima dell'accesso al proprio posto di lavoro e in ogni circostanza a potenzialmente a rischio igiene: es riunioni, contatto con utenti o scambio oggetti e documenti, ecc. A tale scopo l'Amministrazione ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani accessibili a tutti i lavoratori

3.9.1 Etichetta igienica


Considerato che l'infezione virale si trasmette principalmente per *droplets* (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:

- lavarsi frequentemente le mani in modo accurato e non frettoloso;
- non tossire o starnutire senza protezione;
- non toccarsi il viso con le mani;
- Evitare abbracci e strette di mano.
- Starnutire e tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Smaltire il fazzoletto in modo appropriato e procedere all'igiene delle mani.
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri

3.9.2 Comportamenti generali da seguire da parte di tutto il personale




In coerenza con gli indirizzi consolidati indicati dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si raccomanda di osservare i seguenti comportamenti:

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o, in assenza, utilizzare soluzioni idroalcoliche¹¹.
- Obbligo di utilizzo della FFP2 nei casi previsti (fragilità, fine isolamento e regime di autosorveglianza, assistenza a soggetti sintomatici) in osservanza alle disposizioni ministeriali
- Facoltà di utilizzare mascherine FFP2 in presenza di assembramenti, quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza e nelle situazioni a rischio
- Nota Bene: Per il principio di massima precauzione, la misura potrebbe essere consigliata in ogni condizione di servizio qualora sorga l'esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale. L'eventuale obbligo dovrà essere indicato dalle autorità competenti
- Mantenere pulite e in ordine le postazioni di lavoro, igienizzare le superfici e gli strumenti di lavoro (tastiere, schermi, telefoni, cellulari, tablet o PC portatili, ecc.)¹²



¹¹ In generale l'utilizzo del gel deve essere limitato a quelle situazioni in cui non sia possibile lavarsi le mani con frequenza e con acqua e sapone

- Cercare di limitare i tempi di permanenza in luoghi chiusi o scarsamente areati, specie se affollati o ad alta frequentazione; favorire le riunioni in videoconferenza a quelle in presenza
- Evitare assembramenti e lunghe permanenze nelle aree comuni, (es. distributori automatici di bevande e snack, aree fumatori, ecc.) nei corridoi e ambienti ad alta frequentazione
- Effettuare un'aerazione naturale frequente avendo cura di consentire il giusto ricambio di aria mediante apertura finestre, da tenere aperte per qualche minuto, più volte durante la giornata
- Mantenere le minime distanze interpersonali, come precauzione di sicurezza reciproca, tra colleghi ed eventuali terzi



- Tutti, a prescindere dallo stato di salute, educatamente devono applicare l'etichetta igienica e agire responsabilmente in caso di comparsa di sintomi correlabili a COVID-19 e rispettare, se venuti a contatto stretto con soggetto positivo, il regime dell'auto-sorveglianza

Si fa inoltre appello alla responsabilità e senso civico che ciascuno è chiamato a dimostrare con il proprio comportamento anche al di fuori dell'ambiente lavorativo.

3.10 Qualità dell'aria indoor, aerazione e ventilazione

Per fronteggiare la circolazione e la diffusione del virus SARS-CoV-2 e delle sue varianti, negli ambienti lavorativi devono essere applicate le raccomandazioni di prevenzione e protezione in materia di salute.

La qualità dell'aria indoor è parte integrante della gerarchia di gestione del rischio per promuovere e salvaguardare la salute poiché, in presenza di una persona infetta, in uno spazio chiuso e non aerato, a distanza ravvicinata o anche a lungo raggio, si accumula una maggiore carica virale trasportata dalle goccioline e aerosol rilasciate dal soggetto infetto



I ricambi dell'aria possono essere migliorati utilizzando quanto più possibile le aperture delle finestre e dei balconi; questo rappresenta il modo più semplice per favorire l'ingresso di un flusso "d'aria esterna" regolare, intermittente o incrociato e assicurare la diluizione/riduzione degli inquinanti di diversa natura prodotti all'interno, comprese le eventuali unità virali presenti.

Di seguito si riportano alcuni consigli, azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente per continuare a limitare ogni forma di diffusione del virus SARS-CoV-2 e delle sue varianti, che devono far parte di una strategia integrata di prevenzione e mitigazione del rischio per il mantenimento di una buona qualità dell'aria indoor negli ambienti di lavoro, all'interno di edifici:

¹² I detersivi consigliati, per loro natura e scopi di utilizzo (igienizzanti /virucidi), contengono sostanze chimiche comunque aggressive (ipoclorito di sodio o alcol) che possono indurre allergie ed effetti collaterali se utilizzati in quantità eccessive o in assenza di protezioni adatte: si raccomanda quindi di utilizzarli con ragionevole buon senso e di aver cura di areare opportunamente gli ambienti una volta concluse le operazioni di pulizia

♣ Garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aree dove sono presenti persone e postazioni di lavoro.

Il principio generale è quello di migliorare con continuità l'apporto di aria primaria esterna all'interno degli ambienti e delle aree di lavoro e, contemporaneamente, diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi [muffe], ecc.), di CO₂, di umidità relativa presenti nell'aria.

Scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'accumulo e l'esposizione a inquinanti che possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori e gli utenti/fruitori.

♣ L'areazione/ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici esterni (es. temperatura dell'aria esterna, direzione e velocità del vento), e fisici, quali superficie e posizione delle finestre e durata della loro apertura. Evitare durante il ricambio naturale dell'aria la creazione di correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo.

Nel periodo invernale, dove la differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno è più marcata, possono bastare pochi minuti di apertura per fornire la stessa quantità d'aria; a differenza del periodo estivo che necessita di tempi più lunghi.

♣ Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione UTA/VMC, correttamente progettati, che movimentano aria esterna (outdoor) attraverso motori/ventilatori e la distribuiscono attraverso condotti e griglie/diffusori posizionati a soffitto, sulle pareti o a pavimento, consentendo il ricambio dell'aria in tutte le aree/ambienti occupati dell'edificio, laddove i carichi termici lo consentano, possono mantenere lo stesso livello di protezione eliminando, ove è possibile, la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti chimici e biologici (es. batteri, virus, ecc.) accumulati nell'aria, favorendo così anche la riduzione della contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e proteggendo i lavoratori, i clienti, i fruitori e i visitatori anche a scapito di un minor comfort termico¹³.

♣ Si ricorda che una efficace ventilazione rappresenta un'azione necessaria per ottenere e mantenere una buona qualità dell'aria indoor e che nessun sistema di ventilazione UTA/VMC¹⁴ può eliminare da solo tutti i rischi. Tuttavia i sistemi di ventilazione, se correttamente progettati e dimensionati in base alle caratteristiche dell'edificio, agli utenti che lo frequentano, bilanciando bene i flussi, la temperatura, l'umidità relativa, la filtrazione, coniugando correttamente la necessità dei ricambi dell'aria e l'efficienza energetica, e mantenuti in efficiente funzionamento, possono contribuire a ridurre i rischi di esposizione e contaminazione dal virus.

♣ Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali (es. unità interne tipo fancoil) il cui funzionamento e regolazione della velocità possono essere centralizzati oppure governati dai singoli lavoratori che occupano l'ambiente, si consiglia di verificare che nelle vicinanze di



¹³ È ormai noto che moltissimi impianti sono stati progettati con una quota di ricircolo dell'aria (misura esclusivamente legata alla riduzione dei consumi energetici dell'impianto); in tale contesto è chiaramente necessario aumentare in modo controllato l'aria primaria in tutte le condizioni. Si consiglia, dove non è possibile disattivare tale quota di ricircolo, a causa delle specifiche di funzionamento legate alla progettazione, di far funzionare l'impianto adattando e rimodulando correttamente la quantità di aria primaria necessaria a tali scopi e riducendo la quota di aria di ricircolo. [Nel pacchetto di norme UNI EN 16798, nella UNI 10339 e nelle "Linee Guida Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro. Requisiti standard. Indicazioni operative e progettuali", sono indicati i flussi di ventilazione minimi da utilizzare per la ventilazione naturale e per gli impianti di ventilazione meccanica].


¹⁴ Acquisire tutte le informazioni sul corretto funzionamento dell'impianto UTA/VMC (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, quota di ricircolo aria, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Al fine di migliorare la filtrazione dell'aria in ingresso e di quella di ricircolo, si consiglia, ove possibile e compatibilmente con la funzionalità dell'impianto, di sostituire pacchi filtranti più efficienti.

prese e griglie di ventilazione dei terminali, non siano presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con il corretto funzionamento/distribuzione dei flussi dell'aria.

Non dimenticare di:

- ♣ mantenere idonee condizioni microclimatiche¹⁵

Un emendamento al Decreto energia, dal 1° maggio 2022, impone a tutte le pubbliche amministrazioni e le scuole di “moderare” la gestione termica degli immobili a partire dal primo maggio. La media ponderata delle temperature non dovrà essere superiore ai 19 gradi in inverno e minore di 27 gradi in estate, con un margine di tolleranza di due gradi.



♣ effettuare una pulizia regolare del filtro dell'aria di ricircolo in dotazione all'impianto/climatizzatore per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati tenendo conto del reale funzionamento del climatizzatore, delle condizioni climatiche, dell'attività svolta nel locale e del numero di soggetti presenti. In generale, la pulizia dei filtri, il controllo della batteria di scambio termico e le bacinelle di raccolta della condensa possono contribuire a rendere più sani e sicuri gli edifici riducendo la trasmissione delle malattie, compreso il virus SARS-CoV-2.

♣ Garantire un buon ricambio dell'aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti.

♣ Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di lavoro e se è possibile per le due ore successive per ridurre le concentrazioni nell'aria. I ventilatori dovrebbero essere messi in funzione la mattina presto prima dell'ingresso dei lavoratori.

4. Gestione di una persona sintomatica o positiva negli ambienti comunali

Sono di seguito definite specifiche modalità di reazione di fronte alla eventualità che uno dei lavoratori sia sintomatico, ovvero riscontrato positivo al COVID-19 o che rientri nei contatti ad alto o basso rischio, ossia quei lavoratori che sono stati a contatto stretto e/o prolungato (>15 minuti) con un soggetto positivo.

Analoghe modalità sono valide anche per i lavoratori di appalti o servizi attivi presso l'Amministrazione.

- Dipendenti e collaboratori che dovessero trovarsi in condizione di febbre e/o altra sintomatologia correlabile a COVID-19 durante le attività lavorative presso le sedi comunali, sono chiamati ad agire responsabilmente e ad abbandonare tempestivamente i luoghi di lavoro, effettuare i dovuti accertamenti/tamponi diagnostici, riservandosi di informare con altrettanta sollecitudine le funzioni interessate (Datore di lavoro, responsabile dell'articolazione organizzativa, Ufficio del Personale, Medico Competente) o i referenti dell'Amministrazione.



- In caso di accertata o sospetta positività **chiunque** ha l'obbligo di rispettare l'isolamento, ovvero effettuare correttamente il regime di autosorveglianza in caso di contatto stretto, secondo gli indirizzi vigenti.



- Accertata la positività, il soggetto effettua le necessarie comunicazioni (Dirigente di Ripartizione, Medico Competente, Ripartizione Personale), riferendo altresì le informazioni necessarie per individuare e valutare i contatti avuti nelle ultime 48 ore ed osserva l'isolamento previsto.

¹⁵ es. la temperatura ideale per il benessere fisiologico nel periodo invernale è compresa tra 20 e 22°C e nel periodo estivo tra 24 e 26°C con un grado di umidità relativa dell'aria compresa tra i 35 e il 45% nel periodo invernale e tra i 50 e il 60% nel periodo estivo Riferimenti contenuti nelle "Linee Guida Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro. Requisiti standard. Indicazioni operative e progettuali"

- Il Dirigente di Ripartizione, alla notizia del caso accertato di positività, richiede la tempestiva sanificazione della struttura o parte della stessa (in funzione dei luoghi frequentati dal soggetto positivo, compresi servizi e parti comuni). **La sanificazione va richiesta entro i 3 giorni dall'ultima presenza del soggetto o dall'accertamento della positività**
- Nel caso di operatori di ditte esterne, le comunicazioni devono essere effettuate immediatamente in modo da permettere al Referente dell'Amministrazione di richiedere la sanificazione degli ambienti interessati e di tener conto della segnalazione degli eventuali contatti stretti.
- Per il rientro al lavoro del soggetto positivo bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e conseguentemente la scadenza dell'isolamento prevista dalle attuali disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 31.12.2022.

4.1 Misure di isolamento e autosorveglianza

Tenendo conto della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199¹⁶ che modifica il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19", facendo seguito alle Circolari:

- n. 60136 del 30/12/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)",
- n. 19680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19",
- n. 0037615 del 31/08/2022 "Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19",

tenendo conto

- dell'Ordinanza 28 dicembre 2022 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina. (22A07435) (G.U. Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022),
- dell'ORDINANZA 29 dicembre 2022 "Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie." (22A07445) (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2022)

e dell'attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, il Ministero della Salute, con Circolare del 1°.1.2023 ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di positivi, riferite integralmente:

CASI CONFERMATI

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare;

Per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;

- Per i casi in soggetti immunodepressi, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
- Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.

¹⁶ "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00209) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022)"

• I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

E' obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

4.2 Gestione contatti di un caso COVID-19

Un **contatto di un caso COVID-19** è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

4.2.1 Contatti stretti = contatti ad alto rischio

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza.

Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

CONTATTI STRETTI DI CASO

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un caso confermato.

4.2.2 Contatti a basso rischio

Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

I contatti a BASSO RISCHIO dovranno sottostare a sorveglianza passiva, ovvero ad un monitoraggio delle proprie condizioni di salute da effettuarsi nei 14 giorni successivi alla data di esposizione (contatto casuale o occasionale) con un caso COVID-19 accertato. Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

4.3 Quarantena, autosorveglianza e isolamento

Quarantena, autosorveglianza e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l'insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

- La **quarantena** si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.
- L'**autosorveglianza** è una misura precauzionale alternativa alla quarantena, per tenere sotto controllo l'insorgenza di eventuali sintomi e sviluppo della malattia a seguito di contatto con un caso positivo, che non obbliga il soggetto a stare a casa.
- L'**isolamento** consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

4.3.1 Misure di prevenzione e igiene da osservarsi durante autosorveglianza e isolamento

- Ai soggetti in **autosorveglianza** deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19¹⁷ il soggetto è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.

¹⁷ I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare. I casi più gravi possono presentare polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto e altre complicazioni, tutte potenzialmente mortali.

Perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) sono stati riconosciuti come sintomi di COVID-19. Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.

Fonti: [Circolare Ministero salute 8 gennaio 2021](#)

■ Le principali **misure di prevenzione e di igiene da osservarsi durante l'isolamento domiciliare** sono:

- La persona con accertata infezione COVID-19 deve stare lontana dagli altri familiari, se possibile, in una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite.
- Nell'ambito del nucleo convivente, devono essere ridotti al massimo i contatti con il soggetto in isolamento in particolar modo con bambini, anziani o persone con problemi di salute; evitare abbracci e strette di mano;
- Chi l'assiste deve essere in buona salute e non avere malattie che lo mettano a rischio se contagiato.
- Chi assiste il malato deve indossare una mascherina chirurgica, o un dispositivo di protezione delle vie respiratorie superiore, accuratamente posizionata sul viso quando si trova nella stessa stanza. Se la maschera è bagnata o sporca per secrezioni è necessario sostituirla immediatamente e lavarsi le mani dopo averla rimossa.
- Le mani vanno accuratamente lavate con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo ogni contatto con il malato o con il suo ambiente circostante, prima e dopo aver preparato il cibo, prima di mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni volta che le mani appaiono sporche.
- Stoviglie, posate, asciugamani e lenzuola devono essere dedicate esclusivamente alla persona malata. Devono essere lavate spesso con acqua e detersivo a 60-90 °C. (si consiglia di non consumare i pasti insieme al soggetto in isolamento);
- Le superfici toccate frequentemente dalla persona malata devono essere pulite e disinfettate ogni giorno; le superfici del bagno e dei servizi igienici devono essere pulite e disinfettate almeno una volta al giorno con un normale disinfettante domestico contenente una soluzione di candeggina diluita (1 parte di candeggina e 99 parti di acqua);
- evitare il contatto diretto con i fluidi corporei del soggetto infetto, in particolare le secrezioni orali o respiratorie e le feci;
- l'igiene respiratoria, ossia copertura della bocca e del naso durante la tosse o lo starnuto con fazzoletti o usando l'incavo del gomito flesso, seguita dal lavaggio delle mani, deve essere praticata da tutti in ogni momento
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- pulire vestiti, lenzuola, asciugamani e teli da bagno, ecc. di persone in isolamento usando un normale sapone da bucato e acqua o lavaggio in lavatrice a 60-90°C con un comune detergente domestico e asciugare accuratamente;
- Se la persona malata peggiora o ha difficoltà respiratorie chiamare immediatamente il 112/118

In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 da parte di soggetti conviventi:

- avvertire immediatamente il medico di medicina generale; in caso di impossibilità contattare altro personale medico della sua ASL o il servizio 118;
- indossare una mascherina FFP2 e allontanarsi dagli altri conviventi;
- rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale

Inoltre il soggetto positivo deve:

- a) restare al proprio domicilio o residenza;
- b) eseguire frequentemente l'igiene delle mani utilizzando soluzioni idroalcoliche, soprattutto in occasione di eventuali contatti con altre persone presenti nel domicilio o residenza;
- c) indossare una mascherina facciale FFP2 se viene a contatto con gli altri membri della casa e mantenere, in ogni caso, una distanza interpersonale di almeno un metro da questi.

4.4 Test attualmente disponibili per rilevare l'infezione da SARS-CoV-2

Attualmente sono disponibili i seguenti test:

- test molecolari
- test antigenici rapidi
- test sierologici.

I test molecolari su campione respiratorio nasofaringeo e orofaringeo restano, tuttora, il *gold standard* internazionale per la diagnosi di COVID-19 in termini di sensibilità e specificità. La metodica di real-time RT-PCR (*Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction*) permette, attraverso l'amplificazione dei geni virali maggiormente espressi, di rilevare la presenza del genoma virale oltre che in soggetti sintomatici anche in presenza di bassa carica virale, pre-sintomatici o asintomatici.

I test antigenici rapidi rilevano la presenza di proteine virali (antigeni). Sono disponibili diversi tipi di test antigenico, dai saggi immunocromatografici *lateral flow* (prima generazione) ai test a lettura immunofluorescente (seconda generazione), i quali hanno migliori prestazioni.

I test di ultima generazione (immunofluorescenza con lettura in microfluidica) sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai saggi di RT-PCR.

Sono ora disponibili anche test antigenici da eseguire in laboratorio. Le caratteristiche di performance di tali test, basati su sistemi di rilevazione in chemiluminescenza, sono fondamentalmente sovrapponibili a quelle dei test antigenici cosiddetti di "terza generazione" (test in microfluidica con lettura in fluorescenza) e sembrano essere particolarmente indicati, tra l'altro, per la gestione di screening all'interno di strutture ospedaliere.

Qualora le condizioni cliniche del paziente mostrino delle discordanze con il test antigenici di ultima generazione la RT-PCR rimane comunque il *gold standard* per la conferma di Covid-19.

I test sierologici rilevano l'esposizione al virus, evidenziando la presenza di anticorpi contro il virus, ma non sono in grado di confermare o meno un'infezione in atto. Per questo motivo, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica non possono sostituire i test diagnostici (molecolare o antigenico). I test sierologici sono utili per una valutazione epidemiologica della circolazione virale, per stimare la diffusione dell'infezione in una comunità.

Recentemente sono stati proposti sul mercato test che utilizzano la saliva come campione da analizzare.

Come per i tamponi, anche per i test salivari esistono

- test di tipo antigenico (che rilevano nel campione le proteine virali)
- test di tipo molecolare (che rilevano la presenza nel campione dell'RNA del virus).

I test antigenici rapidi su saliva, sulla base delle evidenze disponibili, **NON sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei**, in quanto non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità. Inoltre, i test antigenici su matrice salivare sono al momento esclusi dall'elenco comune europeo dei test antigenici rapidi validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19. Stanno emergendo alcune evidenze scientifiche riguardo il possibile impiego di test antigenici salivari basati su misurazione con strumenti di laboratorio, che tuttavia sono ancora in corso di valutazione per le applicazioni summenzionate.

I test salivari molecolari, secondo recenti evidenze scientifiche, hanno mostrato valori di sensibilità compresi tra il 77% e il 93%. Pertanto, i test molecolari su campione salivare, potranno essere considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei in individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico)

5. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore **misura di prevenzione di carattere generale**: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio in

occasione delle visite mediche (preventive, a richiesta o da rientro da malattia e da eventuale infezione da COVID-19 dopo i sessanta giorni)

Rimane preciso compito del Medico Competente Coordinatore e del suo staff quello di collaborare con i datori di lavoro, RSPP e i RLS, coordinare in modo omogeneo, integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, compresa la gestione di quei soggetti suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio.



Occorre ricordare infatti che la finalità dell'attività del medico competente riguarda esclusivamente la valutazione dell'idoneità del lavoratore a svolgere la mansione specifica, mentre la valutazione dello stato di salute generale è demandata alle strutture pubbliche (ospedale, medici specialisti)

In particolare sarà cura del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale rivolgersi al Medico Competente, specie nei casi di pregresse fragilità o comorbidità, per segnalare sintomatologie correlabili a COVID-19 ovvero il rientro post malattia, in presenza o meno di conseguenze significative.

E' facoltà del Medico Competente, nei casi di particolari significatività del numero di contagi, disporre l'effettuazione da parte dei contatti stretti, di tamponi antigenici di terza generazione, al fine di ricevere tempestivamente informazioni utili a prevenire o contenere lo sviluppo di focolai.

La condizione di fragilità è legata alla congiunta presenza di co-morbidità che possono integrare maggiore rischio per il lavoratore in caso di infezione da COVID-19. All'esito della valutazione della **condizione di fragilità**, il medico esprime il **giudizio di idoneità** fornendo indicazioni per l'adozione di tempestive **soluzioni maggiormente cautelative** per la salute del lavoratore/lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative

Il Medico Competente è l'unica figura abilitata a conoscere, trattandosi di dato particolare ai sensi del GDPR 679, lo stato di vaccinazione dei lavoratori, correlato ad eventuali condizioni di fragilità, ovvero infezione da COVID-19 contratta o in corso, e conseguentemente disporre i provvedimenti più opportuni.

Sarà quindi il Medico Competente ad essere tempestivamente informato dal singolo lavoratore circa la somministrazione delle dosi vaccinali, al fine dell'aggiornamento del fascicolo sanitario del dipendente

6. Vigilanza e controllo sull'applicazione delle misure

La vigilanza ed il controllo sulla corretta applicazione delle misure disposte e della loro efficacia è responsabilità diretta dell'Amministrazione Comunale, in quanto organo politico decisore dotato di completa autorità di spesa sui capitoli afferenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, e intrinseca dei dirigenti in quanto datori di lavoro (e dei preposti alla sicurezza ove nominati).

E' compito dei preposti per la sicurezza¹⁸ coadiuvare i Dirigenti/datori di lavoro nel controllo della corretta applicazione delle misure e dell'osservanza dei comportamenti raccomandati e precauzioni igieniche da parte del personale, tanto quanto degli stessi lavoratori di segnalare eventuali problematiche o difficoltà emergenti correlate alla graduale ripresa delle attività in presenza.

¹⁸ Come stabilito dall'art. 19 del D. Lgs. 81/08, così come modificato dalla Legge 215 del Dicembre 2021, la figura del Preposto può avere, tra le altre, le seguenti attribuzioni e competenze:

1. *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.*
2. *in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate*

Si ricorda infatti che lavoratori, ai sensi dell'art. 20 d. lgs 81/08, sono chiamati, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni contenute nel presente documento ed utilizzare correttamente le sostanze ed i dispositivi di sicurezza resi disponibili, segnalando, direttamente o tramite i preposti, qualsiasi eventuale condizione di maggior pericolo.

All'interno delle singole Ripartizioni, i Dirigenti e datori di lavoro, in funzione delle responsabilità assegnate, provvedono a mantenere evidenze documentate delle misure disposte e attuate e di ogni comunicazione pertinente intervenuta da/verso l'Amministrazione, i lavoratori, i fornitori ed eventuali terzi.

Queste costituiscono prove dell'assolvimento, degli obblighi di

- * mettere in atto azioni positive per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando l'adozione delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa,
- * richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- * accertarsi del rispetto delle misure adottate, vigilando a che le condizioni di sicurezza siano mantenute e potranno essere riferite, per gli aspetti pertinenti, nella riunione periodica ai sensi dell'art.35 d. lgs 81/08, ovvero rappresentare oggetto di consultazione da parte dei RLS ai sensi dell'art.50

Gli obblighi e le responsabilità del Medico Competente Coordinatore (MCC) e del Servizio di Prevenzione e Protezione (coordinato dal RSPP), secondo pertinenza e autorità (rispettivamente ai sensi dell'art.25 e art.32), sono quelli di svolgere ruolo attivo e propositivo nel valutare la situazione specifica e porre in essere le misure di contenimento ritenute adeguate nella circostanza, indicare i comportamenti da seguire, e fornire istruzioni sul corretto uso dei DPI, ove richiesti.

7. Igiene delle mani: lavaggio e utilizzo soluzioni idroalcoliche

Le soluzioni disinfettanti, così come i dispositivi di protezione individuale, per essere validi ed efficaci mezzi di protezione e di contrasto al rischio contagio vanno utilizzati con buon senso e MAI in modo indiscriminato. **È importante lavarsi le mani:**



Prima

- di assumere farmaci o somministrare farmaci ad altri
- di toccarsi occhi/naso/bocca (per fumare, usare lenti a contatto, lavare i denti, etc.)
- di mangiare.

Prima e dopo

- aver usato i servizi igienici
- aver toccato una persona malata
- aver medicato o toccato una ferita
- aver cambiato il pannolino di un bambino
- aver toccato un animale
- aver maneggiato alimenti, soprattutto se crudi.

Dopo

- aver frequentato luoghi pubblici (negozi, ambulatori, stazioni, palestre, scuole, cinema, bus, ufficio, etc.) e, in generale, appena si rientra in casa
- aver maneggiato la spazzatura
- aver utilizzato soldi.

La disinfezione delle mani è obbligatoria, in particolare:

- a) ogni volta che le mani appaiono sporche
- b) dopo aver usato il bagno
- c) dopo aver tossito e starnutito
- d) prima e dopo la manipolazione e la preparazione di alimenti e, in generale, prima di consumare cibi e bevande
- e) dopo lo scambio di oggetti con terzi o dopo aver toccato superfici che si ritiene possano essere state contaminate.




Di seguito sono riportate le illustrazioni delle procedure corrette da seguire per il lavaggio delle mani con acqua e sapone e per l'utilizzo di soluzione idroalcolica. I prodotti reperibili in commercio per la disinfezione delle mani in assenza di acqua e sapone (presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione microbica) vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci.



Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

 Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi




WORLD ALLIANCE
PATIENT SAFETY

WHO acknowledges the Wholistic Universities do Global (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material
(15 March 2020, version 1)



Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**

 Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi



8. Normativa di riferimento

1. Codice Civile Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro
2. D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
3. 01/01/2023 CIRCOLARE del Ministero della Salute
Aggiornamento Circolare "Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023"
4. 31/12/2022 CIRCOLARE del Ministero della Salute
Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
5. 30/12/2022 LEGGE n. 199
Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00209)
6. 29/12/2022 ORDINANZA del Ministero della Salute
Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A07445)
7. 29/12/2022 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 51786
Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023
8. 28/12/2022 ORDINANZA del Ministero della Salute
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina. (22A07435)
9. 31/10/2022 ORDINANZA del Ministero della Salute
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A06277)
10. 31/10/2022 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE n. 162
Testo del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2022), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1) recante «Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali». (22A07443)
11. 31/10/2022 DECRETO-LEGGE n. 162
Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00176)
12. 17/10/2022 CIRCOLARE del Ministero della Salute
Aggiornamento delle indicazioni sul richiamo con vaccini a RNA-bivalenti nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19
13. 29/09/2022 ORDINANZA del Ministero della Salute
Indicazioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino al 31 ottobre 2022
14. 31/08/2022 CIRCOLARE del Ministero della Salute
Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
15. 15/07/2022 LEGGE n. 91
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00104)
16. 11/07/2022 CIRCOLARE del Ministero della Salute
Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19
17. 07/07/2022 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 14117
Pandemia da SARS-CoV-2: potenziamento misure organizzative in risposta all'incremento della domanda di assistenza sanitaria
18. 27/06/2022 ORDINANZA della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile
Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Integrazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. (Ordinanza n. 900)

19. 15/06/2022 ORDINANZA del Ministero della Salute
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A03642)
20. 25/05/2022 ORDINANZA del Ministero della Salute
Aggiornamento del "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici"
21. 19/05/2022 LEGGE n. 52
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00063)
22. 18/05/2022 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 25769
Integrazione circolare 0024924 del 10/05/2022 (Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel mese di giugno 2022)
23. 10/05/2022 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 24924
Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022
24. 09/05/2022 ORDINANZA del Ministero della Salute
Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri»
25. 28/04/2022 ORDINANZA del Ministero della Salute
Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19(pdf, 0.16 Mb)
26. 28/04/2022 ORDINANZA del Ministero della Salute
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19. (22A02725)
27. 08/04/2022 CIRCOLARE del Ministero della Salute
Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19
28. 06/04/2022 COMUNICATO del Ministero della giustizia _Mancata conversione del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante: «Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo». (22A02241)
29. 01/04/2022 ORDINANZA del Ministero della Salute_ Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». (22A02223)
30. 30/03/2022 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 19680 _ Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19(pdf, 0.45 Mb)
31. 29/03/2022 ORDINANZA del Ministero della Salute _ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A02126)
32. Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 _ Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022)
33. 02/03/2022 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI _ Aggiornamento delle modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass. (22A01497)
34. 02/03/2022 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI _Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 (versione con allegati) (pdf, 3.18 Mb)
35. 22/02/2022 ORDINANZA del Ministero della Salute _ Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A01318)
36. 18/02/2022 LEGGE n. 11 _Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (22G00018)
37. 08/02/2022 ORDINANZA del Ministero della Salute _È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private fino al 31 marzo 2022(pdf, 0.2 Mb)
38. Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 _ Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022)
39. Dpcm 4 febbraio 2022 _ Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. (GU Serie Generale n.31 del 07-02-2022)
40. 04/02/2022 CIRCOLARE del Ministero della Salute _Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS-CoV-2(pdf, 0.54 Mb)
41. 04/02/2022 DECRETO-LEGGE n. 5 _Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014)

42. 31/01/2022 ORDINANZA del Ministero della Salute_Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00777)
43. Dpcm 21 gennaio 2022_ Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non e' richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.(GU Serie Generale n.18 del 24-01-2022)
44. 21/01/2022 LEGGE n. 3_Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali. (22G00006)
45. 14/01/2022 ORDINANZA del Ministero della Salute_ Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00302)
46. 11/01/2022 AVVISO DI RETTIFICA_ Comunicato relativo al decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1 (Raccolta 2022), recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2022). (22A00153)
47. 09/01/2022 ORDINANZA del Ministero della Salute_ Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00100)
48. 08/01/2022_CIRCOLARE del Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, art. 4 del decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 - prime indicazioni operative (pdf, 0.71 Mb)
49. ORDINANZA 7 gennaio 2022Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (22A00099) (GU n.5 del 8-1-2022)
50. Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 _Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022)
51. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. (21G00258) (GU n.309 del 30-12-2021)
52. DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244) (GU n.305 del 24-12-2021)
53. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. (21A07539) (GU n.299 del 17-12-2021)
54. LEGGE 3 dicembre 2021, n. 205Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. (21G00228) (GU n.291 del 7-12-2021)
55. COMUNICATO Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 2 dicembre 2021, recante «Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"». (21A07555) (GU n.303 del 22-12-2021)
56. ORDINANZA 2 dicembre 2021Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». (21A07252) (GU n.290 del 6-12-2021)
57. ORDINANZA 26 novembre 2021Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A07065) (GU n.283 del 27-11-2021)
58. DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (21G00211) (GU n.282 del 26-11-2021)
59. LEGGE 19 novembre 2021, n. 165Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00182) (GU n.277 del 20-11-2021)
60. COMUNICATO Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A06523) (GU n.262 del 3-11-2021)
61. ORDINANZA 28 ottobre 2021Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A06515) (GU n.260 del 30-10-2021)
62. ORDINANZA 22 ottobre 2021Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A06358) (GU n.254 del 23-10-2021)
63. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». (21A06126) (GU n.246 del 14-10-2021)

64. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021 Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale. (21A06125) (GU n.246 del 14-10-2021)
65. DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. (21G00153) (GU n.241 del 8-10-2021)
66. LEGGE 24 settembre 2021, n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00143) (GU n.235 del 1-10-2021)
67. DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139) (GU n.226 del 21-9-2021)
68. LEGGE 16 settembre 2021, n. 126 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00136) (GU n.224 del 18-9-2021)
69. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2021 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». (21A05414) (GU n.217 del 10-9-2021)
70. DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) (GU n.217 del 10-9-2021)
71. DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125) (GU n.187 del 6-8-2021)
72. LEGGE 23 luglio 2021, n. 106 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00116) (GU n.176 del 24-7-2021)- Suppl. Ordinario n. 25
73. DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00117) (GU n.175 del 23-7-2021)
74. LEGGE 17 giugno 2021, n. 87 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00104) (GU n.146 del 21-6-2021)
75. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (21A03739) (GU n.143 del 17-6-2021)
76. LEGGE 28 maggio 2021, n. 76 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00086) (GU n.128 del 31-5-2021)
77. DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084) (GU n.123 del 25-5-2021)
78. LEGGE 21 maggio 2021, n. 69 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00080) (GU n.120 del 21-5-2021)- Suppl. Ordinario n. 21
79. DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00078) (GU n.117 del 18-5-2021)
80. LEGGE 6 maggio 2021, n. 61 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (21G00071) (GU n.112 del 12-5-2021)
81. LEGGE 3 maggio 2021, n. 58 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. (21G00069) (GU n.108 del 7-5-2021)
82. DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00066) (GU n.103 del 30-4-2021)
83. DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2021 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (21A02610) (GU n.103 del 30-4-2021)
84. DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064) (GU n.96 del 22-4-2021)

85. DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU n.79 del 1-4-2021)
86. DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049) (GU n.70 del 22-3-2021)
87. LEGGE 18 marzo 2021, n. 35 Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. (21G00044) (GU n.67 del 18-3-2021)
88. DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (21G00040) (GU n.62 del 13-3-2021)
89. LEGGE 12 marzo 2021, n. 29 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00038) (GU n.61 del 12-3-2021) DECRETO-LEGGE 5 marzo 2021, n. 25 Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. (21G00032) (GU n.57 del 8-3-2021)
90. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU n.52 del 2-3-2021)- Suppl. Ordinario n. 17
91. DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00024) (GU n.45 del 23-2-2021)
92. DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. 12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00016) (GU n.36 del 12-2-2021)
93. DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2021, n. 7 Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00010) (GU n.24 del 30-1-2021)
94. LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (21G00008) (GU n.24 del 30-1-2021)
95. DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (21A00227) (GU n.15 del 20-1-2021)
96. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221) (GU n.11 del 15-1-2021)- Suppl. Ordinario n. 2
97. DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002) (GU n.10 del 14-1-2021) DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021) Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00001) (GU n.3 del 5-1-2021)
98. LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00197) (GU n.319 del 24-12-2020)- Suppl. Ordinario n. 43
99. DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196) (GU n.313 del 18-12-2020)
100. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU n.301 del 3-12-2020)
101. LEGGE 27 novembre 2020, n. 159 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00182) (GU n.300 del 3-12-2020)
102. DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del

virus COVID-19. (20G00184) (GU n.299 del 2-12-2020)

103. DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00183) (GU n.297 del 30-11-2020)
104. DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00175) (GU n.291 del 23-11-2020)
105. DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00170) (GU n.279 del 9-11-2020)
106. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU n.275 del 4-11-2020)- Suppl. Ordinario n. 41
107. DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (20G00166) (GU n.269 del 28-10-2020)
108. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05861) (GU n.265 del 25-10-2020) DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2020, n. 129Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. (20G00149) (GU n.260 del 20-10-2020)
109. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05727) (GU n.258 del 18-10-2020)
110. LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00145) (GU n.253 del 13-10-2020)- Suppl. Ordinario n. 37
111. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05563) (GU n.253 del 13-10-2020)
112. DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuit  operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144) (GU n.248 del 7-10-2020)
113. DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2020Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A05463) (GU n.248 del 7-10-2020)
114. LEGGE 25 settembre 2020, n. 124Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00143) (GU n.240 del 28-9-2020)
115. DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00134) (GU n.223 del 8-9-2020)
116. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04814) (GU n.222 del 7-9-2020)
117. DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122) (GU n.203 del 14-8-2020)- Suppl. Ordinario n. 30
118. DPCM 7 agosto 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
119. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome: Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, versione 6 agosto 2020
120. decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»

121. Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali del 24.07.2020
122. ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del 24 luglio, 30 luglio e 1° agosto 2020
123. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
124. Protocollo del Ministero dell'Interno di accordo per la prevenzione e la sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria da "COVID-19" del 28.05.20
125. Documento di aggiornamento e integrazione sulle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, pubblicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22 maggio 2020
126. D.L. 16 maggio 2020, n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19
127. DPCM del 16 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19
128. Ordinanza Presidente Regione Puglia n° 214 del 28 aprile 2020, 237 del 17 maggio, 243 del 24 maggio, n° 244 del 29 maggio, n° 259 del 12 giugno
129. DPCM 1° aprile 2020, recanti "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
130. D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
131. Ordinanza 22 marzo 2020 del Min. Salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
132. Protocollo del 19 marzo 2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili"
133. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
134. Protocollo del 14 marzo 2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" e successivo aggiornamento del protocollo condiviso con le parti sociali approvato con DPCM del 26 aprile 2020
135. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale
136. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del Trasporto e della Logistica, condiviso dalle parti sociali di riferimento il 18/3 su invito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
137. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.»
138. Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19"
139. Legge 5 marzo 2020, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
140. Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
141. DPCM 1° marzo 2020 (abrogato), DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 1° aprile 2020, recanti "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
142. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
143. Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
144. Circolare del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, n. 5543 "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti"
145. Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e del 29 luglio 2020